

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2178}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

—

Norme per l'autorizzazione del personale docente di ruolo ad assumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere

Presentato il 18 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 604 del 25 agosto 1982 (revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) ed in attuazione delle nuove norme previste dalla legge stessa sono stati attentamente considerati i seguenti punti:

possibilità di assegnazione di personale docente di ruolo ad istituzioni scolastiche straniere in base alla vigente normativa;

attuali problemi derivanti dall'impiego di tale personale, avendo soprattutto riguardo all'applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977.

È stato così constatato che la legge n. 604 del 1982 non innova rispetto alla precedente legislazione, per quanto concerne l'aspetto specifico dell'assegnazione di personale docente di ruolo ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere.

Gli articoli 1 e 2, in cui è fatta menzione della possibilità di tale assegnazione, rinviano infatti a norme di legge precedenti, in particolare all'articolo 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, all'articolo 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, ed al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1967, n. 215.

Tali norme prevedono genericamente anche la « messa a disposizione » di istituzioni scolastiche straniere di nostro personale docente, senza disporre ulteriormente se non per quanto riguarda l'aspetto retributivo che è regolato dal

sopra citato articolo 6 della legge n. 1546 del 1962, ripreso sostanzialmente dall'articolo 30 della legge n. 604 del 1982 in base al quale l'assegno di sede viene diminuito di un importo pari a quello eventualmente corrisposto da autorità o ente all'estero. Gli insegnanti così « messi a disposizione » conservano lo *status* previsto dalla normativa italiana cui restano soggetti.

Al riguardo si rileva che dalle informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche del Ministero degli affari esteri, in specie quelle nei paesi comunitari, l'assegnazione di personale docente ad istituzioni scolastiche straniere effettuata in base alla normativa vigente non risponde adeguatamente alle esigenze determinatesi negli ultimi anni soprattutto a seguito della direttiva comunitaria, secondo la quale « gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici ed in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madre lingua e della cultura del paese d'origine a favore dei figli dei lavoratori emigrati soggetti all'obbligo scolastico ».

Le autorità scolastiche straniere in generale non appaiono disposte ad utilizzare personale dipendente da un ordinamento straniero ed al quale sia applicabile uno stato giuridico diverso da quello previsto dal loro ordinamento, in quanto differenti condizioni d'impiego (orario di lavoro, ferie, aspettative, congedi per maternità, ecc.), applicabili a certune unità facenti parte del corpo docente di una stessa istituzione scolastica, determinerebbero disarmonie, incompatibilità pra-

tiche ed ingiustificate disparità di trattamento.

È stata in particolare esaminata, in tale contesto, la situazione esistente nella Repubblica federale tedesca, ove l'applicazione della direttiva è in fase più avanzata e nella quale prestano servizio numerosi insegnanti italiani, con *status* giuridico analogo a quello dei loro colleghi tedeschi, alle dirette dipendenze delle autorità scolastiche locali.

In particolar modo il problema si pone per 272 nostri insegnanti ai quali, in quanto precedentemente titolari di un incarico ministeriale, è stata accordata l'immissione nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione dalla legge n. 604 del 1982, che non ha differenziato la loro posizione da quella di altri docenti con nomina ministeriale che prestavano e prestano tuttora servizio all'estero alle dipendenze e a totale carico del Ministero degli affari esteri.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 604 del 1982 e del loro inquadramento nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione ai menzionati 272 docenti — che continuano a percepire il normale trattamento economico dalle autorità tedesche — non resterebbe, allo stato attuale della nostra normativa, che accettare il beneficio dell'immissione in ruolo con conseguente restituzione ai ruoli metropolitan, oppure rinunciare a tale beneficio per continuare a prestare servizio alle dipendenze delle autorità scolastiche locali: non è infatti concepibile al momento la possibilità di un contestuale rapporto di dipendenza giuridica da due distinti ordinamenti, ciascuno dei quali prevede diritti e doveri differenziati per il personale che da esso dipende.

D'altra parte di problematica applicazione al personale in parola risulterebbe la legge n. 1114 del 1962 che prevede una particolare posizione giuridica per i dirigenti statali autorizzati ad assumere impiego presso Stati esteri o organismi internazionali, in quanto tale legge da un canto stabilisce procedure alquanto complesse (autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvazione

del consiglio di amministrazione del Ministero di appartenenza, eventuali oneri relativi all'integrazione a carico ugualmente del Ministero di appartenenza anziché del Ministero degli affari esteri) e dall'altro fissa all'articolo 7 un contingente limitato, non certo inteso a fronteggiare un fenomeno di ampia portata quale è quello che deriva dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977.

Essendo pertanto evidente che l'attuale normativa è lacunosa, si rende necessario predisporre un disegno di legge che consenta di superare gli inconvenienti sopra segnalati e che possa facilitare anche in futuro una più estesa applicazione della direttiva comunitaria mediante l'impiego di nostri docenti di ruolo.

A tal fine il Ministero degli affari esteri ha predisposto il disegno di legge, di cui si allega il testo, che è stato elaborato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

Circa il trattamento economico da corrispondere ai docenti che verranno autorizzati ad assumere un impiego presso le istituzioni scolastiche straniere, esso dovrebbe consistere nella corresponsione di una indennità integrativa, determinata in proporzione alle ore di servizio, secondo le modalità e nella misura massima stabilite dall'articolo 2 dello stesso schema di disegno di legge.

Non sembra infatti che la prestazione di un servizio alle dipendenze di autorità scolastiche straniere, nella particolare situazione descritta, possa giustificare una differenziazione di trattamento economico rispetto a quello spettante al restante personale docente in servizio, a parità d'orario, con le medesime funzioni e nella stessa sede, presso istituzioni scolastiche italiane.

Tale uniformità di trattamento permetterà d'altronde un più agevole reclutamento del nuovo personale docente di ruolo da destinare alle istituzioni scolastiche straniere e la cui assunzione potrà essere definita nell'ambito di un contingente numerico che verrà determinato annualmente con decreto del Ministro

degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della pubblica istruzione e nel quadro di intese bilaterali con i paesi ospiti dirette a promuovere una più estesa attuazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977.

Queste intese consentirebbero tra l'altro alle autorità scolastiche straniere di avvalersi di nostro personale docente di ruolo fornito di adeguata preparazione professionale, riducendo conseguentemente la possibilità che esse si avvalgano — per l'insegnamento della lingua e cultura italiana ai figli dei nostri lavoratori

emigrati, — di personale, sia di nazionalità italiana che straniera, sprovvisto di specifici requisiti professionali e reclutabile localmente senza un rigido criterio di selezione.

È da rilevare infine che l'approvazione del disegno di legge non comporterebbe alcun onere aggiuntivo di spesa poiché all'onere derivante dall'eventuale attribuzione dell'indennità integrativa in parola verrà fatto fronte con i fondi appositamente stanziati nel bilancio del Ministero degli affari esteri per indennità di sede all'estero del personale docente.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il personale docente di ruolo può essere autorizzato, a domanda, ad assumere un impiego alle dipendenze di istituzioni scolastiche straniere.

L'autorizzazione ad assumere impiego è disposta con decreto del Ministro degli affari esteri prioritariamente a favore del personale docente collocato fuori ruolo presso istituzioni scolastiche all'estero e, successivamente, previo collocamento fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, a favore del personale docente incluso nelle graduatorie di merito di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per un periodo comunque non superiore a quello previsto per il collocamento fuori ruolo.

Dalla data di decorrenza dell'autorizzazione cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale docente di cui alla presente legge è tenuto, a decorrere dalla data fissata nel precedente comma, a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico previsti dalla legge.

ART. 2.

Al personale docente autorizzato ai sensi della presente legge ad assumere un impiego alle dipendenze di istituzioni scolastiche straniere, l'indennità integrativa di cui all'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è determinata in proporzione alle ore di servizio prestate in misura tale da assicurare, nei riguardi di coloro i quali prestino un orario di servizio non inferiore a quello previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, un trattamento economico globale, su base annua, pari a quello spettante al restante perso-

nale docente in servizio, con le medesime funzioni e nella stessa sede, presso istituzioni scolastiche italiane.

ART. 3.

Il personale docente già immesso in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, che, in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge, abbia assunto impiego presso istituzioni scolastiche straniere è autorizzato a mantenere il suddetto impiego con decorrenza dalla data di immissione in ruolo, ai sensi e per gli effetti previsti dalle disposizioni contenute nella presente legge e per un periodo non superiore a quello stabilito dall'articolo 18 della citata legge 25 agosto 1982, n. 604.

Qualora l'interessato rinunci a prestare servizio alle dipendenze dell'autorità scolastica straniera entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, egli può essere destinato ad altri posti presso scuole italiane nel medesimo paese o in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua, dopo che siano state effettuate le sistemazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Ove ciò non sia possibile egli viene restituito ai ruoli metropolitani.

ART. 4.

Il numero dei docenti che può essere autorizzato ai sensi della presente legge ad assumere un impiego alle dipendenze di istituzioni scolastiche straniere è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Il contingente numerico di cui al precedente comma può, nelle stesse forme, essere rideterminato annualmente in caso di motivata necessità e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico.